



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Toscana

Comunicazione e Privacy

*Garantire una comunicazione fluida ed efficace, nel bilanciamento dei diritti e doveri.
Storie di successo e insuccesso*

Avv. Michele Morriello
Responsabile Protezione Dati (RPD)



STUDIO LEGALE
MORRIELLO



Avv. Michele Morriello

DPO – Responsabile della Protezione dei dati personali
Certificato TÜV Italia al n° PRV_061-DPO
Schema PRV accreditato UNI 11697/2017

Comunicazione e diffusione dei dati personali



- **La comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati **diversi dall'interessato**, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- **La diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a **soggetti indeterminati**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.



Principi applicabili alle comunicazioni

- Liceità del trattamento;
- Minimizzazione dei dati;
- Sicurezza del trattamento.



I principali aspetti relativi alle comunicazioni

Regola generale


I dati possono essere comunicati **solo** a soggetti **autorizzati** (interni) o **delegati** (esterni)

Rischi

Lesione della **riservatezza**
(accesso/comunicazione a soggetti non autorizzati)

L'utilizzo degli strumenti informatici

- **Posta elettronica;**



- **Messaggistica istantanea (es. whatsapp).**




Vantaggi & opportunità

Immediatezza;
Efficacia;
Semplicità.

Criticità

Sicurezza;
Riservatezza;
Gestione (ivi compresa
la *data retention*).

Casi di successo e insuccesso



 - La regolamentazione sull'utilizzo e lo scambio di informazioni attraverso la posta elettronica (protezione dei documenti con password);

 - Indicazioni sulla corretta configurazione e utilizzo della applicazioni di messaggistica istantanea;

 - L'erroneo invio di una e-mail a destinatario errato;

 - La condivisione di immagini sui profili social.

L'art. 11-ter D.P.R. 62/2013: Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (come novellato dal D.P.R. 81 del 13 giugno 2023)

1. **Nell'utilizzo dei propri account di social media**, il dipendente utilizza ogni **cautela** affinché le proprie **opinioni** o i propri **giudizi** su eventi, cose o persone, **non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza**.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad **astenersi** da qualsiasi **intervento** o **commento** che possa **nuocere** al **prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza** o della pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari **profili di riservatezza le comunicazioni**, afferenti direttamente o indirettamente il servizio **non si svolgono**, di norma, **attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media**. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una **esigenza di carattere istituzionale**.
4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una **“social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale**, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la **“social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni**.
5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, **i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità**.



E' considerabile **condotta rilevante a fini disciplinari** anche l'apposizione di un **like** o "mi piace" a un **contenuto veicolato su un social network** in quanto costituisce **espressione di apprezzamento e di condivisione di quel contenuto** e, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, intende rendere manifesta a tutti l'adesione e la volontà di far proprio il commento al quale è apposto (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 1/6/2023, n. 5418).



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Alcuni importanti punti fermi!

1

No a foto di minori di 14 anni sui social senza il consenso di entrambi i genitori

**Provvedimento del 13
novembre 2024 [10076481]**

2

10 Quali dati personali non vanno pubblicati online? ^

È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

3

Limitazioni alla pubblicazione e alla diffusione di dati: le informazioni idonee a rivelare lo stato di **salute** o la situazione di **disagio economico-sociale** degli interessati non possono essere pubblicate (i.e. diffuse).